

News fiscale del 1.03.2024

PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Premessa

Nella G.U. n. 49 del 28.02.2024, è stata pubblicata la legge n. 18 del 23.02.2024 di conversione del cosiddetto Decreto Milleproroghe (D.L. 215/2023) recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 29 febbraio 2024 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

Il testo del decreto contiene disposizioni che interessano anche il mondo sportivo.

A seguire evidenziamo le novità più rilevanti.

Proroga al 31.03.2023 per le comunicazioni al Rasd dei direttori di gara

L'art. 14, c. 2-bis proroga dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine previsto per le comunicazioni al RASD di cui all'art. 25, c. 6-ter, D. Lgs. 36/2021.

La proroga interessa esclusivamente le comunicazioni relative ai **direttori di gara** e ai **oggetti** che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono **preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive**, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, operanti nel **settore dilettantistico**.

Con riferimento a tali soggetti e ai rapporti relativi al **periodo luglio-dicembre 2023**, senza applicazione di alcuna sanzione, vengono quindi prorogati al **31.03.2024** i termini per:

- le **comunicazioni al centro per l'impiego**, che a regime dovranno invece essere eseguite con cadenza trimestrale entro il 30° giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare;
- le **comunicazioni delle designazioni e dei compensi riconosciuti** ai soggetti convocati, che a regime dovranno invece essere eseguite entro 10 giorni dalla data delle singole manifestazioni/gare.

La norma

Art. 14, c. 2-bis: "In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024".

Proroga termine esercizio opzione ex-Enpals per istruttori sportivi e direttori tecnici

L'art. 14, c. 2-ter differisce al 30 giugno 2024 il termine entro cui gli **istruttori** presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i **direttori tecnici** e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15.03.2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che risultino **già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo**, hanno il diritto di optare per il **mantenimento del regime previdenziale** già in godimento.

Decorso il suddetto termine, ove non sia stato esercitato il diritto di opzione in parola, i suddetti soggetti dovranno essere assoggettati alla disciplina previdenziale prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2021, ovvero sia la Gestione Separata Inps con relativa esenzione fino a 5.000 euro e riduzione della base imponibile fino al 2027.

La norma

Art. 14, c. 2-ter: "All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»

Esenzione da ritenuta fino al 31.12.2024 per i premi non superiori a 300 euro

L'art. 14, c. 2-quater prevede, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto e con termine al 31 dicembre 2024, l'**esonero** dall'applicazione della **ritenuta a titolo d'imposta del 20%** sulle **somme** di ammontare **non superiore ad € 300** versate agli **atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche** ex art. 36, co. 6-quater, D.Lgs. 36/2021. La stessa norma specifica che, ove il sostituto d'imposta dovesse erogare somme superiori ad euro 300, la ritenuta dovrà essere applicata sull'intero importo corrisposto.

Ora, ricordando che l'art. 36, co. 6-quater, prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sulle **somme** versate a tesserati, in qualità di **atleti e tecnici** che operano nell'area del dilettantismo, **a titolo di premio** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, ma anche **a titolo di partecipazione a raduni**, non si comprende perché l'esenzione fino a 300 euro sia prevista solo per gli atleti e non anche per i tecnici.

È probabile che si tratti soltanto di una mera svista del legislatore, tuttavia sarà bene attendere chiarimenti e/o modifiche normative al riguardo.

La norma

Art. 14, c. 2-quater: "Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte."

Assemblee societarie da remoto

L'art. 3, c. 12-duodecies, proroga al 30 aprile 2024 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 106, D.L. 18/2020, che in epoca di Covid-19 aveva introdotto, per le società ma anche per le associazioni, la possibilità

di tenere le assemblee a distanza, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, senza che fosse necessaria la presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario o del notaio.

Per effetto di tale proroga, quindi, sia le ASD che le SSD potranno fino alla data del 30 aprile 2024 convocare le assemblee sociali ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- prevedendo l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- prevedendo altresì che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

La norma

Art. 3, c. 12-duodecies: "Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024"